

REGOLAMENTO (CE) N. 2130/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001
relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le Nazioni Unite hanno adottato, nell'ambito della politica relativa ai rifugiati, la convenzione sullo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, il protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e varie risoluzioni in questo settore e nei settori dei diritti umani e del diritto umanitario.
- (2) Riguardano i rifugiati anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- (3) Il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni in merito, tra cui la risoluzione del 16 dicembre 1983 sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo ⁽³⁾.
- (4) Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno caldeggiato un maggiore impegno della Comunità in questo settore.
- (5) Occorre definire una strategia integrata, coerente ed efficace per le azioni della Comunità relative agli aiuti umanitari, alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni sradicate e alla cooperazione per lo sviluppo,

nell'intento di perseguire una politica sostenibile di sviluppo della Comunità europea.

- (6) Occorre in particolar modo integrare l'assistenza alle popolazioni sradicate nella strategia di sviluppo dei paesi e popolazioni beneficiari di tale assistenza. In tal senso, le azioni della Comunità dovrebbero agevolare la transizione dalla fase di urgenza alla fase di sviluppo, promuovendo l'integrazione o la reintegrazione socio-economica delle popolazioni colpite e, considerando la necessità di rimuovere le cause dei conflitti armati, incentivare la creazione o il potenziamento delle strutture democratiche nonché il ruolo svolto dalle popolazioni nel processo di sviluppo.
- (7) I programmi di sostegno alle popolazioni sradicate e agli ex combattenti smobilitati fanno parte integrante di una strategia globale di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. La loro efficacia è subordinata al coordinamento degli aiuti, sia a livello comunitario che con gli altri finanziatori, le organizzazioni non governative (ONG) e gli organi delle Nazioni Unite, con specifico riferimento all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La Commissione dovrebbe provvedere sia al controllo che alla visibilità dei finanziamenti distribuiti attraverso le ONG e le Nazioni Unite. Inoltre la Commissione è politicamente responsabile dell'utilizzazione dei suoi finanziamenti attraverso le ONG e le Nazioni Unite.
- (8) È opportuno garantire l'efficacia e la coerenza dei meccanismi comunitari, nazionali e internazionali di prevenzione e intervento, e ciò sia per evitare conflitti, sia per promuovere tutte le soluzioni pacifiche dei conflitti politici e delle guerre che provocano lo sfollamento delle popolazioni.
- (9) Gli organismi, le agenzie specializzate e le ONG hanno acquisito, nell'attuare questo tipo di interventi, una notevole esperienza per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate.
- (10) Idealmente l'azione a favore delle popolazioni sradicate dovrebbe inserirsi in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di «autosufficienza» o di riduzione della dipendenza di queste popolazioni.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 163.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 ottobre 2001.

⁽³⁾ GU C 10 del 16.1.1984, pag. 278.